

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2117

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERONESI, BOSISIO, GUARIENTO, HELFER, PINTUS, GHIO,  
FABBRI FRANCESCO**

*Presentata il 20 febbraio 1965*

**Delegabilità del provento dei sovracanonici dovuti ai consorzi dei comuni compresi nei bacini imbriferi montani a termini della legge 27 dicembre 1953, n. 959**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1953, n. 959, istitutiva di un sovracanone sulle concessioni idroelettriche a favore dei comuni compresi nei bacini imbriferi montani determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in misura di lire 1.300 per ogni Kilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione, per ogni anno della stessa, prevede l'utilizzazione delle somme rese così disponibili per il « progresso economico sociale » delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

I soggetti cui è affidata la promozione di questo progresso possono essere i comuni, singolarmente presi o il consorzio dei comuni di una stessa provincia, compresi nel bacino imbrifero montano definito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le opere attraverso le quali si realizza il progresso delle popolazioni montane sono le più varie e comportano, in generale, spese concentrate per investimenti in infrastrutture sociali od in iniziative economiche.

I comuni e i consorzi possono quindi contare su entrate regolari e costanti nel tempo, e tali sancite dai decreti di concessione; mentre le spese cui essi possono far fronte sono

rappresentate da cifre rilevanti, ma discontinue nel tempo: e ciò per la contingente valutazione dei bisogni delle popolazioni, man mano che si rendono necessarie opere di interesse economico e sociale non finanziabile, per qualsiasi motivo, dallo Stato.

Date queste condizioni, i consorzi per i bacini imbriferi, si sono trovati costretti a prospettare l'assunzione di mutui al fine di concretare programmi di interventi, realizzabili nel tempo senza la preventiva necessità di accantonamenti di fondi nei rispettivi bilanci, che esigerebbero notevole lasso di tempo, al fine di raggiungere una consistenza sufficiente.

L'assunzione di mutui permetterebbe tale realizzazione, ma, per le disposizioni vigenti, manca ai consorzi la possibilità di dare opportune garanzie per la contrattazione degli stessi, garanzie che di norma sono richieste dagli Enti mutuanti sotto la forma di delegazioni.

Una possibilità di ottenere tali mezzi sarebbe realizzabile qualora il cespite rappresentato dal gettito dei sovracanonici fosse reso, almeno in parte, delegabile a garanzia della estinzione dei mutui di cui sopra.

Con la presente proposta di legge si vuole formalmente autorizzare i consorzi o comuni, soggetti percettori dei sovracanonici, a rilascia-

re delegazioni su tali entrate, almeno nella misura prudenziale di tre quinti di esse.

Si rende necessario, corrispettivamente, autorizzare anche in deroga ai loro propri ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari autorizzati a concedere mutui ai comuni, ad accettare, in garanzia di mutui destinati a finanziare le opere previste dalla legge n. 959, le delegazioni rilasciate sul gettito del sovracanone.

È ovvio che i consorzi, retti dalle disposizioni di cui al titolo quarto del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,

n. 383, sono Enti morali e ammessi quindi alle operazioni di cui sopra.

In base alla legge 30 dicembre 1959, numero 1254, interpretativa della 959, il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale, dalla data in cui questo sarebbe dovuto.

Rimane pertanto garantito il rituale versamento dei sovracanonici, e la sua conseguente liquidabilità per effetto delle concessioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I consorzi di comuni e i comuni non consorziati compresi nei bacini imbriferi montani previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono autorizzati a rilasciare delegazioni sul provento dei sovracanonici ad essi spettanti in base a tali disposizioni, a carico del rispettivo tesoriere.

Tali delegazioni non potranno impegnare il Comune ed il consorzio oltre i tre quinti del gettito annuo netto derivante dai sovracanonici, calcolato sulla media del triennio precedente l'anno di emissione delle delegazioni.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari già autorizzati a concedere mutui ai comuni, sono autorizzati ad accettare in garanzia, dai consorzi di cui al primo comma, le delegazioni emesse sul provento dei sovracanonici di cui alla legge precitata.